



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 22/D



Roma, 29 maggio 2008

Protocollo: 1451

Rif:

allegati: uno

Alle Aree Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione del
Signor Direttore.

Ai Sig.ri Dirigenti di Vertice di diretta
Collaborazione del Signor Direttore

All'Ufficio di Staff Antifrode

Al Servizio Autonomo Interventi nel
Settore Agricolo

SEDE

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

Alle Dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle Finanze
via Pastrengo, 22
00187 – Roma

All'Agenzia delle Entrate Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 – ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza - Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 – ROMA

Al Servizio Consultivo ed Ispettivo
Tributario
Via Mario Carucci, 131
00143 – ROMA

All'Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184 – ROMA

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 – ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre, 5
00187 – ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 – ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. Gioacchino Belli, 2
00153 – ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 – ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 – ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica
Via Panama, 62
00198 – ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 – ROMA

Alla Federazione Nazionale Spedizionieri
Doganali
Via Postumia, 3
00198 - ROMA

All'Associazione Nazionale Centri di
Assistenza doganale - Ufficio di Presidenza
Via Traversa, 3
57100 – LIVORNO

Alla Federazione Nazionale delle Imprese
di Spedizioni Internazionali
Via Emilio Cornalia, 19
20124 – MILANO

OGGETTO: Documento Amministrativo Unico - Controlli automatizzati
per la corretta indicazione della documentazione presentata a
sostegno della dichiarazione doganale.

Con nota prot. n. 3215 del 12 maggio u.s. l'Area centrale Tecnologie per l'Innovazione ha preannunciato l'attivazione di ulteriori controlli automatizzati, finalizzati alla corretta compilazione delle dichiarazioni doganali, che ne impediranno la registrazione qualora non risultino correttamente indicati i documenti richiesti a sostegno delle stesse.

Tali nuovi controlli, in particolare, si sostanziano nella verifica della presenza, nella suddetta casella 44 della dichiarazione doganale, dei codici dei documenti richiesti a norma **dell'art. 218 delle Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario** e per l'applicazione delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, rilevabili dalla TARIC.

Si ritiene utile rappresentare il dettaglio dei documenti richiesti a norma dell'art 218:

- **fattura** (codice N380) o **fattura proforma** (codice N325) oppure **la fattura** sulla cui base e' dichiarato il valore in dogana delle merci (codice N935),
- **documento DV1** (codice N934) oppure **la fattura** sulla cui base e' dichiarato il valore in dogana delle merci (codice N935) tranne i casi in cui l'importo della fattura è inferiore a 10.000 euro oppure la natura della transazione indicata nella casella 24 del DAU è uguale ai codici 31 o 32 o 33 o 34 o 70;
- **uno dei certificati elencati di seguito**, a seconda che sia richiesto un trattamento preferenziale con l'indicazione nella casella 36 del DAU dei codici: 2XX (SPG), 3XX (preferenze diverse da SPG) oppure 4XX (Unioni doganali):
- EUR 1 (codice N954);
- EUR 2 (codice N864) se l'importo è inferiore a 6.000 Euro;
- EUR MED (codice U045);
- ATR (codice N018);
- FORM A (codice N865).

I controlli da sistema intervengono sulle dichiarazioni di esportazione definitiva (codice regime richiesto = 10) e di immissione in libera pratica (codice regime richiesto = 01, 02,07,40,41,42,43,45,48, 49).

Qualora, per l'assenza di uno dei certificati sopra indicati, la dichiarazione non risponda ai requisiti previsti dall'art. 62 del Codice doganale comunitario ovvero l'esito del controllo sia negativo, la registrazione della dichiarazione è rifiutata e motivata con un apposito messaggio di errore.

Il messaggio di errore comunica il primo certificato individuato come mancante, con notevoli vantaggi per l'operatore doganale che provvederà ad integrare e correggere la dichiarazione presentata, evitando il ricorso a procedure di annullamento/rettifica.

Il sistema provvede, a norma di quanto previsto dall'art. 63 del Codice doganale comunitario, alla registrazione delle dichiarazioni per le quali sono stati correttamente indicati i codici e gli estremi di tutti i documenti/certificati previsti.

L'elenco dei certificati/documenti comunitari è presente in Taric e può essere visualizzato, con la funzione disponibile sul sito dell'agenzia www.agenziadogane.gov.it (sezione click rapidi - alla voce "Tariffa doganale – Taric" - menu principali – certificati).

Per ciascun certificato/documento sono fornite le seguenti informazioni:

- il codice del certificato, la relativa denominazione ed informazioni di supporto (ad es. validità);
- gli elementi identificativi minimi obbligatori che devono essere indicati per ciascuno di essi;
- l'eventuale possibilità, previa autorizzazione, di presentazione a posteriori.

Qualora il dichiarante non disponga di uno o più dei certificati/documenti richiesti, e per i quali sia espressamente previsto dalla legge o dalla regolamentazione comunitaria la presentazione a posteriori, può richiedere al Responsabile dell'ufficio operativo presso il quale sono presentate le dichiarazioni doganali, l'autorizzazione alla presentazione a posteriori.

Detta autorizzazione, dopo attenta valutazione, potrà essere rilasciata solo se prevista nella base dati TARIC e nei termini di ritardata presentazione previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di autorizzazione sarà presentata dall'operatore o da colui che agisce in sua rappresentanza, utilizzando lo schema di domanda riportato in allegato ed in cui dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

- il c. f./P.IVA del richiedente;
- la Denominazione/Ragione sociale;
- il codice del documento mancante;
- la descrizione del documento;
- i dati identificativi dello stesso, se conosciuti;
- la validità temporale dell'autorizzazione, ovvero il periodo di tempo che si ritiene necessario per entrare in possesso della documentazione mancante;
- il numero massimo dei singoli per i quali si intende utilizzare l'autorizzazione.

In caso di accettazione dell'istanza da parte dell'Ufficio doganale, questo rilascia copia dell'autorizzazione, debitamente vidimata e firmata dal funzionario incaricato, i cui estremi di protocollo saranno inseriti, a cura dell'operatore, nella casella 44 del DAU, a fronte di ogni singolo, indicando:

- nel campo codice, il codice del documento per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla presentazione a posteriori,
- nel campo quantità/autorizzazione, gli estremi dell'autorizzazione nel formato AAAA.NNNNN, dove AAAA indica l'anno dell'autorizzazione e NNNNN il numero dell'autorizzazione rilasciata,

- negli altri campi, i restanti dati identificativi del certificato se disponibili.

Il controllo di esistenza e di validità degli elementi minimi di identificazione del certificato e della possibilità di presentazione a posteriori è effettuato, comunque, anche per i documenti eventualmente presenti ancorché non richiesti dai controlli del sistema. .

In proposito, occorre precisare che, talvolta, la condizione, cui è subordinata l'immissione in libera pratica o il beneficio di un trattamento particolare, richiede la presentazione di un'autorizzazione o di un certificato/documento, se le merci dichiarate rientrano nel campo di applicazione di un determinato regolamento, oppure una dichiarazione da parte dell'operatore, qualora le stesse ne sono escluse (vedasi ad esempio i prodotti che rientrano nella convenzione CITES o i beni Dual Use).

Dette dichiarazioni, assunte come dichiarazioni di parte, sono state codificate (p.e. Y017, Y909, K014) nella banca dati Taric e sono richieste dal sistema. Di conseguenza, se ricorre il caso, devono essere obbligatoriamente indicati nella casella 44 del DAU.

Risulta evidente che per detti certificati non potrà essere richiesta né concessa l'autorizzazione alla presentazione a posteriori.

Si precisa che tutti i documenti allegati alla dichiarazione, ancorché non codificati, devono essere elencati nella casella 44 **nell'apposito campo a testo libero**.

Per le dichiarazioni doganali presentate su supporto cartaceo, per le quali non sarà possibile elencare nella casella 44 tutti i codici dei certificati presentati a sostegno della stessa, gli operatori allegheranno, per ogni singolo, un formulario complementare "denominato casella 44 bis" in cui sarà riportato l'elenco dei codici certificati nonché tutte le altre indicazioni relative alla casella 44.

E' evidente che gli Uffici doganali dovranno, comunque, continuare a verificare la corrispondenza tra gli elementi indicati nella dichiarazione registrata a sistema – in particolare i codici dei certificati in parola - ed i documenti effettivamente allegati alla copia cartacea della dichiarazione presentata in dogana per la convalida. Per le altre

dichiarazioni, il controllo di coerenza e regolarità sarà effettuato a sistema ed in sede di verifica.

Più in dettaglio, si precisa che il controllo dei certificati elencati nella casella 44 sarà effettuato:

1. per le operazioni in procedura ordinaria:
 - per le dichiarazioni cartacee, contestualmente all'accettazione della dichiarazione;
 - per le dichiarazioni presentate su floppy o via EDI, in fase di convalida della copia cartacea;
2. per le dichiarazioni presentate via EDI e corredate di firma digitale, all'atto dell'attribuzione dell'esito del circuito doganale di controllo;
3. per le operazioni in procedura semplificata/domiciliata, in sede di verifica.

Resta fermo il regime sanzionatorio applicabile in caso di difformità riscontrate.

L'attivazione del presente sistema di controllo, inizialmente prevista per il 4 giugno 2008, come preannunciato con nota prot. n. 3215 del 12 maggio u.s. dell'Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione, è ora stabilito al **18 giugno 2008**, al fine di concludere la sperimentazione in atto.

Le Direzioni Regionali avranno cura di diramare le presenti istruzioni ai dipendenti Uffici e di monitorarne la corretta applicazione, segnalando alla scrivente ogni eventuale criticità al seguente indirizzo di posta elettronica:
dogane.controllocasella44@agenziadogane.it

Il Direttore dell'Area centrale

f.to Walter De Santis

ALLEGATO

Alla Dogana di _____

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per la presentazione a posteriori di documenti/certificati.

In relazione a quanto previsto dalle vigenti norme, si chiede l'autorizzazione per la presentazione a posteriori del seguente certificato/documento:

c.f./P.IVA del richiedente _____

Denominazione/Ragione sociale _____

Codice documento _____ (* vedi codifica TARIC)

Descrizione documento _____

Identificativo (solo se già noto) _____

Validità dell'autorizzazione dal __/__/____ al __/__/____

Numero massimo di scarichi previsti _____

Il sottoscritto si impegna a presentare il documento/certificato in originale o in copia conforme all'originale entro i termini previsti dalle norme che ne disciplinano la presentazione a posteriori.

Luogo e data

Dati e firma del richiedente

PARTE RISERVATA ALLA DOGANA			
Ufficio di	Il Funzionario incaricato	Data di rilascio	Protocollo dell'autorizzazione (da utilizzare nella casella 44)